

**COMUNE DI DALMINE
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(D.L. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)

Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2004.
Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 28.03.2007
Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 26.04.2010
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 25.05.2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - CLASSE DEL COMUNE
- ART. 3 - OGGETTO DELLA TASSA
- ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE
- ART. 5 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA
- ART. 6 - CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 7 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE
- ART. 8 - ESENZIONE DELLA TASSA

CAPO I - OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE

- ART. 9 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO
- ART. 10 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE
- ART. 11 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI IL PUBBLICO CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGENTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 12 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO CON PASSI CARRABILI
- ART. 13 - OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO
- ART. 14 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- ART. 15 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI
- ART. 16 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

CAPO II - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE

- ART. 17 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO
- ART. 18 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE
- ART. 19 - RIDUZIONI SPECIFICHE
- ART. 20 - RIDUZIONI PER LE CARATTERISTICHE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 21 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

- ART. 22 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE
- ART. 23 - L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 25 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 26 - OCCUPAZIONE D'URGENZA

TITOLO III - DENUNCIE, VERSAMENTI

- ART. 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART. 28 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 29 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 30 - SANZIONI
- ART. 31 - RIMBORSI
- ART. 32 - RUOLI COATTIVI

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 33 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ANNO 1994
- ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE NELLA I CATEGORIA
ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE NELLA II CATEGORIA

ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE NELLA III CATEGORIA
ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE NELLA IV CATEGORIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 1 - OGGETTO

1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Dalmine, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507", da parte dei soggetti titolari dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto anche abusivo.

ART. 2 - CLASSE DEL COMUNE

1) Il Comune di Dalmine, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 18957 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe IV

ART. 3 - OGGETTO DELLA TASSA

1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2) Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa

3) Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione

4) Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1) Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria - Capoluogo,

II categoria - Zona limitrofa al capoluogo

III categoria - Frazioni o zone periferiche

IV categoria - Zone agricole o sparse.

2) L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

ART. 5 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

1) Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

- cat. II 5%
- cat. III 10%
- cat. IV 20%

ART. 6 - CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

- 1) Ai sensi dell'art. 42 co. 4°, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o lineare.
- 2) Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
- 3) Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 4) Ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10% (facoltativo)
- 5) Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%, con esclusione per l'occupazione per gli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
- 6) Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee effettuate con impianti pubblicitari è in ogni caso dovuta anche l'imposta di pubblicità secondo le modo di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo Regolamento Comunale.

ART.7 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Ai sensi dell'art. 42 comma 1, ed a i fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 8 - ESENZIONE DELLA TASSA

1) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; le occupazioni di aree cimiteriali; gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- d) Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di passaggio effettuate da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non persegua scopi di lucro e permanga la sua iscrizione nell'apposito registro Regionale.

2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 8 BIS - DISPOSIZIONI PER SITUAZIONI ECCEZIONALI

1) In caso di gravi calamità (naturali, sanitarie,...), con deliberazione della Giunta Comunale è possibile modificare, sospendere, differire, i termini ordinari di versamento della tassa per singola annualità.

2) In caso di gravi calamità (naturali, sanitarie,...) e per dare impulso al commercio, per periodi ben definiti, la Giunta Comunale - nel rispetto delle norme di sicurezza, viabilità, igiene ed in linea con l'eventuale legislazione d'urgenza - può disciplinare riduzioni della tassa, fino all'esenzione totale, per tutti gli esercizi commerciali che chiedano nuove occupazioni di spazi pubblici o amplino quelle esistenti.

3) Le riduzioni di cui al comma 2 sono finanziate a carico del bilancio comunale mediante regolazione contabile.

CAPO I - OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE

ART. 9 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

CATEGORIA	IMPORTO
I	€ 22,00/mq
II	€ 20,90/mq
III	€ 19,80/mq
IV	€ 17,60/mq

ART. 10 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

Si applica la tassa di cui all'art. 9 ridotta ad un terzo:

CATEGORIA	IMPORTO
I	€ 7,33/mq
II	€ 6,97/mq
III	€ 6,60/mq
IV	€ 5,87/mq

ART. 11 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

1) Ai sensi dell'art. 42 co. 2 per le occupazioni con tende, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa di cui all'art. 9 è ridotta al 30% ed è stabilita nella seguente misura:

CATEGORIA	IMPORTO
I	€ 6,60
II	€ 6,27
III	€ 5,94
IV	€ 5,28

2) Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi o delle verande.

ART. 12 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO CON PASSI CARRABILI – Abrogato.

ART. 13 - OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali (46 e 47. 1 e 2). La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di essa effettivamente occupata.

CATEGORIA	IMPORTO ANNUALE
I	€ 180,00 per km o sua fraz.
II	€ 171,00 “ “ “ “ “
III	€ 162,00 “ “ “ “ “
IV	€ 144,00 “ “ “ “ “

2) Abrogato.

3) con seggiovie e funivie (47.3) sino a un massimo di 5 km. tariffa annuale unica: € 51,65; per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 km. tariffa annuale unica: € 10,33.

ART. 14 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1) Ai sensi dell'art. 48 dal comma 1 al comma 6, la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri e stabilità nelle seguenti misure:

CATEGORIA	IMPORTO MINIMO
Centro abitato	€ 39,00
Zona limitrofa	€ 35,65
Sobborghi e zone periferiche	€ 15,50
Frazioni	€ 7,75

2) Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3) Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4) Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed area pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 9 del presente regolamento.

ART. 15 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1) Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

CATEGORIA (del decreto 507)	TARIFFA
a) centro abitato	€ 10,00
b) zona limitrofa	€ 7,50
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 5,00

ART. 16 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

CAPO II - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE

ART. 17 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO

1) Per le occupazioni temporanee, la tassa si applica, in relazione alle seguenti fasce orarie, in base alle misure giornaliere di tariffa:

- a) fino a 6 ore: riduzione del 50%
- b) fino a 12 ore: " " 20%
- c) oltre 12 ore: tariffa intera

2) Le misure giornaliere di tariffa sono le seguenti:

CATEGORIA	IMPORTO
I	€ 3,00;
II	€ 2,85;
III	€ 2,70;
IV	€ 2,40.

3) Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

ART. 18 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

1) Si applicano le tariffe di cui al precedente articolo con la riduzione del 67%:

CATEGORIA	IMPORTO
I	€ 1,00/mq;
II	€ 0,95/mq;
III	€ 0,90/mq;
IV	€ 0,80/mq.

2) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici.

a) per i primi trenta giorni:

categoria	tariffa forfetaria per 1 km (minima)	per occupazione oltre il km
I	€ 5,10	€ 7,65;
II	€ 4,85	€ 7,27;
III	€ 4,59	€ 6,89;
IV	€ 4,08	€ 6,12

b) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg. è prevista una maggiorazione del 30%.

categoria	per occupazione fino ad 1 km	per occupazione sup. ad 1 km
I	€ 6,63	€ 9,95
II	€ 6,30	€ 9,45
III	€ 5,97	€ 8,95
IV	€ 5,30	€ 7,96

c) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni

categoria	per occupazione fino ad 1 km	per occupazione sup. ad 1 km
I	€ 7,65	€ 11,48
II	€ 7,27	€ 10,90
III	€ 6,89	€ 10,33
IV	€ 6,12	€ 9,18

d) se la durata è superiore a 180 giorni:

categoria	per occupazione fino ad 1 km	per occupazione sup. ad 1 km
I	€ 10,20	€ 15,30
II	€ 9,69	€ 14,54
III	€ 9,18	€ 13,77
IV	€ 8,16	€ 12,24

Qualora tali occupazioni siano effettuate nell'ambito della stessa categoria ed abbiano la medesima natura, sono considerate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3), la tariffa è ridotta al 30%

CATEGORIA	TARIFFA-
I	€ 0,90 il mq
II	€ 0,86 il mq
III	€ 0,81 il mq
IV	€ 0,72 il mq

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

ART. 19 - RIDUZIONI SPECIFICHE

1) Le tariffe di cui agli art. 17 e 18 punti 1 e 3 sono ridotte:

- del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:
 - dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - del 50% per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art. 18.2;
 - dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - **del 50% per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.**

2) Le tariffe di cui al capo I del presente regolamento (occupazione permanente) sono ridotte del 40% per occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche o da pubblici esercizi situati in zone che vengono precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi.

ART. 20 - RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorché: la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente; il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;

- il soggetto sottoscriva il documento quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 21 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1) Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 17 aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30%.

2) L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3) Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4) Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 22 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1) Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegato

planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2) Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3) Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4) Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5) Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 23 - L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2) L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

3) L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto di rilascio;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione suolo;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 60 giorni successivi alla data del rilascio, nel caso di occupazione permanente, e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

2) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 25 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1) La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi.

ART. 26 - OCCUPAZIONE D'URGENZA

- 1) Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
- 2) Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
- 3) L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
- 4) In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.
- 5) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto negli artt. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI

ART. 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1) Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
- 2) La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
- 3) Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo entro il 31 marzo, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
- 4) Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 5) I versamenti, arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.
- 6) Non è dovuto il versamento della tassa se inferiore a euro 6,00 per le occupazioni permanenti.

ART. 28 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1) Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 20 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.
- 2) Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.
- 3) Il versamento della Tassa non è dovuto se inferiore a euro 3,00.

Quando la Tassa Temporanea è versata insieme alla Tassa Rifiuti Giornaliera, non è dovuto il versamento se il totale dei due tributi risulta inferiore a euro 5,00

ART. 29 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta;
- 2) Tale richiesta di rinnovo deve essere comunque prodotta con le stesse modalità per il rilascio previsto dai precedenti articoli;
- 3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 30 - SANZIONI

- 1) Soprattasse.
 - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
 - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
 - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 2) Pene pecuniarie.
 - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da € 26,00 a € 77,00 da determinare in base alla gravità della violazione.
 - La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
 - La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

ART. 31 – RIMBORSI

- 1) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Sull'istanza di rimborso si provvede entro 180 gg dalla data di presentazione della stessa.
- 3) Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione di 1,5 punti superiore al tasso di interesse legale.

ART. 32 - RUOLI COATTIVI

- 1) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
- 2) Si applica l'art. 2752 del codice civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE-

ART. 33 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ANNO 1994 E 1995

- 1) La tassa per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 gg. dall'approvazione del regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L.50.000
 - c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento; Tale disposizione vale anche per l'anno 1995.
 - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione dovuta per le annualità fino al 1994.-

ART.34 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA I CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

- 1 - Via Manzoni
- 2 - Via Asilo
- 3 - Via Colleoni
- 4 - Via Bosco Frati
- 5 - Via Cavour
- 6 - Via Ratti
- 7 - Via Caduti 6/7/44
- 8 - Via Chiesa Vecchia
- 9 - Via cinquantenario da via Manzoni a via Ratti
- 10 - Via Commercio
- 11 - P.za Industria
- 12 - Via Don Rocchi
- 13 - Via Donatori di Sangue
- 14 - Via Fermi
- 15 - Via Poletti
- 16 - Largo Europa
- 17 - Via Ozanam
- 18 - Via Camozzi
- 19 - Via Garibaldi
- 20 - Via Mazzini
- 21 - Via Puccini
- 22 - Via Verdi da via Buttarò a via M. del lavoro
- 23 - Via Kennedy
- 24 - P.za Libertà
- 25 - Via Buttarò da via Marconi a via Kennedy
- 26 - Via Marconi da p.za Libertà a via M. del lavoro
- 27 - P.za Matteotti
- 28 - Via Pasubio

- 29 - Via Betelli da p.za Libertà a via De Amicis
- 30 - P.za Risorgimento
- 31 - Via San Filippo Neri
- 32 - Via Veneto da p.za dei Caduti 6/7/44 a via B. Frati
- 33 - V.le Locatelli da p.za Libertà a via C. Ratti

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA II CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

- 1 - Via Tofane
- 2 - Via Carrara
- 3 - Via Fantoni
- 4 - Via Grandi
- 5 - Via Locatelli da via Ratti a SS525
- 6 - Via Dante da via Betelli a Via Sant'Andrea
- 7 - Via De Amicis
- 8 - Via Cilea
- 9 - Largo Pirovano
- 10 - Via Cimabue
- 11 - Via Galliano
- 12 - Via Verdi da via M. del lavoro a via C. Colombera
- 13 - Via Vasari
- 14 - Via Isonzo
- 15 - Via Cherubini
- 16 - Via Galvani
- 17 - Via Lotto
- 18 - Via Dell'Ovo
- 19 - P.le Leonardo da Vinci
- 20 - Via Buttarò
- 21 - Via Marconi da via M. del lavoro a via Cherubini
- 22 - Via Adamello
- 23 - Via Asiago
- 24 - Via Cevedale
- 25 - Via M.te Grappa
- 26 - Via Marmolada
- 27 - Via Ortigara
- 28 - Via San Michele
- 29 - Via Betelli da via De Amicis a via XXV Aprile
- 30 - Via Gavia
- 31 - Via Resia
- 32 - Via San Marco
- 33 - Via Tonale
- 34 - Via Vivione
- 35 - Via Piave
- 36 - Via Ragazzi del '99
- 37 - Via Sant'Andrea
- 38 - Via Sabbio
- 39 - Via Veneto da via B. Frati a SS525
- 40 - Via Vailetta da via Guzzanica a SP
- 41 - P.za XIV Maggio
- 42 - Via XXV Aprile da v.le Betelli a via Sabotino
- 43 - Via Cinquantenario da via C. Ratti a via Sabbio

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA III CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

Tutte le altre vie, piazze e viali non compresi nelle categorie I, II e IV.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA IV CATEGORIA, AI FINI DELL' APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

- 1 - Via Porta
- 2 - Via Cave da via Olimpiadi a fiume
- 3 - Via dei Campi
- 4 - Via dei Morti
- 5 - Via Partigiani
- 6 - Via Cimitero
- 7 - Via delle Valli
- 8 - Via Dossi
- 9 - Via Borsi
- 10 - Via Terzi
- 11 - Via Seritti
- 12 - Via Pesenti da villa Pesenti a confine
- 13 - Via Provinciale
- 14 - Via Raspalupo da via Trentino a confine
- 15 - Via San Michele
- 16 - Via Tasso 17 - Via Vailetta da SP a SS525
- 17 - Via Vailetta da SP a SS525
- 18 - Via XXV aprile da via Gramsci a fiume